

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI PLATEATICI

(Approvato con deliberazione consiliare n. 91 del 19/11/2009 e modificato con deliberazione consiliare n. 72 del 06/10/2011 e n. 39 del 27 giugno 2013)

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento
- Articolo 2 - Principi generali
- Articolo 3 - Durata delle concessioni
- Articolo 4 - Compatibilità con il sistema viabilistico
- Articolo 5 - Concessione del plateatico richiesta da più persone
- Articolo 6 - Concessione del plateatico sugli spazi non antistanti il pubblico esercizio
- Articolo 7 - Diritti di terzi
- Articolo 8 - Orario
- Articolo 9 - Tipologie di arredo ammesse
- Articolo 10 - Modalità di presentazione dell'istanza
- Articolo 11 - Commissione tecnica
- Articolo 12 - Modalità e termini per il rilascio della concessione
- Articolo 13 - Contenuto e limiti dell'atto di concessione
- Articolo 14 - Obblighi del titolare della concessione di plateatico
- Articolo 15 - Subentro nella concessione
- Articolo 16 - Sospensione nell'uso del plateatico
- Articolo 17 - Rinnovo della concessione
- Articolo 18 - Modifica, revoca, sospensione o ridotta fruibilità della concessione
- Articolo 19 - Utilizzo difforme
- Articolo 20 - Spese per la concessione
- Articolo 21 - Decorrenza della concessione
- Articolo 22 - Norme transitorie
- Articolo 23 - Rinvio
- Articolo 24 - Abrogazioni

ART. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per il rilascio delle concessioni e le modalità di utilizzo dei plateatici, ovvero di quegli spazi riservati al ristoro all'aperto ed allestiti con strutture di arredo per il consumo di cibi o bevande somministrati da pubblici esercizi.
2. L'utilizzo del plateatico da parte di titolari di licenza di pubblico esercizio è subordinato all'ottenimento di:
 - a. concessione di suolo pubblico o privato ed aperto al pubblico transito;
 - b. nulla osta per l'insediamento di un plateatico su area privata, non aperta al pubblico transito, ma visibile dalla pubblica via.
3. Per suolo privato aperto al pubblico transito si intendono, ai sensi del presente Regolamento, le aree private non delimitate in maniera fissa.

ART. 2

Principi generali

1. L'uso del plateatico dovrà essere contemplato nel piano di autocontrollo redatto ai sensi dell'art. 5 del Reg. C.E. n. 852/2004 (HACCP).
2. Non sono concedibili a plateatico aree aventi profondità inferiore a m. 1,00, considerata come dimensione minima per l'allestimento di arredi idonei ad ospitare persone.
3. I plateatici non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, comunali o comunque autorizzati.
4. I plateatici devono risultare conformi alla normativa sulle barriere architettoniche per l'accessibilità di soggetti diversamente abili.
5. Nella Città antica e nelle aree sottoposte a vincolo monumentale, il Comune delimita lo spazio oggetto della concessione a mezzo di borchie fornite dal Comune e contrassegnate dallo stemma comunale. Le spese per la fornitura, per la posa ed per eventuali spostamenti di tali borchie saranno a carico del concessionario. Nelle rimanenti zone della città potranno essere adottate le medesime misure, qualora il contesto sia ritenuto di valore storico, architettonico o paesaggistico, o qualora la Commissione di cui al successivo art. 11, ne ravvisi la necessità per esigenze di controllo.
6. Non sono ammesse richieste di concessione per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge o che siano in contrasto con i vigenti regolamenti comunali, con principi di decoro cittadino, oppure non siano conciliabili con le esigenze della sicurezza stradale, dei pubblici servizi, dell'ordine pubblico, della pubblica tranquillità.

ART. 3

Durata delle concessioni

1. La durata delle concessioni è di anni sei.
2. I plateatici richiesti per la prima volta vengono concessi, qualora ne ricorrano i presupposti, per 1 anno in via sperimentale. Se in tale periodo l'operatività del plateatico non si riveli incompatibile col contesto urbano ed abitativo e qualora non siano state rilevate situazioni di disturbo alla quiete pubblica o alla pubblica sicurezza, il plateatico verrà rinnovato d'ufficio per i successivi cinque anni. Gli eventuali successivi rinnovi vengono rilasciati con le medesime modalità per la durata di anni sei.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di revocare in ogni tempo la concessione o di sottoporla a limitazioni qualora il plateatico sia fonte di disturbo alla quiete pubblica o di intralcio alla circolazione viabilistica o pedonale.

3. Il plateatico su suolo pubblico viene concesso per tutto l'arco dell'anno, qualora non sia stato richiesto un periodo più limitato.
4. Il plateatico può essere richiesto anche per il solo periodo estivo, fissato dal 1 aprile al 31 ottobre di ogni anno.
5. Nel caso venga richiesta l'occupazione di stalli di sosta, la concessione viene rilasciata di anno in anno, dal 1 maggio al 30 settembre. Durante tale periodo, l'occupazione dovrà essere continuativa; sono ammesse sospensioni dell'utilizzo del plateatico non superiori a tre (3) giorni, per chiusura del pubblico esercizio per ferie o riposo settimanale.

ART. 4

Compatibilità con il sistema viabilistico

1. I plateatici di nuova istituzione non possono installarsi in tutto o in parte in area separata da attraversamento stradale rispetto all'immobile in cui si trova il pubblico esercizio, ad eccezione di strade pedonali, ciclabili, a fondo cieco, e comunque su strade in cui il traffico sia estremamente limitato ed il limite di velocità non sia superiore a 30 Km/h.
- 1bis. Il concessionario dovrà sottoscrivere, prima del ritiro della concessione, un'attestazione con cui si assume ogni responsabilità nei confronti dei propri dipendenti, degli avventori e di terzi.
- 1 ter. I plateatici già esistenti possono essere rinnovati.
2. Non sono concedibili plateatici in contrasto con le norme del Codice della Strada, in particolare dell'art. 20, che stabilisce i limiti per l'occupazione di carreggiata e marciapiedi, con possibilità di applicare le seguenti deroghe:

CITTA' ANTICA E	DEROGA ALL'ART. 20 COMMA 1	Motivi ostativi	strada itinerario principale d'ingresso/uscita dalla ZTL Strada di libero accesso	Per l'occupazione degli stalli a tariffazione si
--------------------	----------------------------------	--------------------	---	--

ZTL	DEROGA ALL'ART. 20 COMMA 3	Motivi favorevoli	Strada di margine alla ztl Strada-parcheggio Strada a traffico estremamente limitato Strada ciclo-pedonale	ritiene necessario il parere di AMT. Il plateatico potrà essere protetto con strutture indicate dall'Arredo Urbano
		Motivi ostativi	Il plateatico rientra nei casi ostativi precedenti Non garantisce il transito pedonale con particolare riferimento alle persone con limitata o impedita capacità motoria	
		Motivi favorevoli	Garantisce il transito pedonale con particolare riferimento alle persone con limitata o impedita capacità motoria	
			Mantiene inalterato il transito pedonale	
CENTRO STORICO E NUCLEI DI ANTICA ORIGINE NEI CENTRI MINORI	DEROGA ALL'ART. 20 COMMA 1	Motivi ostativi	Strade principali o strade interquarteriali di 1° o 2° livello o comunque di importanza per il quartiere; sosta regolamentata a rotazione per esigenze dei residenti o riservata ai residenti per particolari situazioni.	Per l'occupazione degli stalli a tariffazione si ritiene necessario il parere di AMT. Il plateatico potrà essere protetto con strutture indicate dall'Arredo Urbano
		Motivi favorevoli	Strada-parcheggio Strada a traffico estremamente limitato Strada ciclo-pedonale	
	DEROGA ALL'ART. 20 COMMA 3	Motivi ostativi	Il plateatico rientra nei casi ostativi precedenti Non garantisce il transito pedonale con particolare riferimento alle persone con limitata o impedita capacità motoria	
		Motivi favorevoli	Garantisce il transito pedonale con particolare riferimento alle persone con limitata o impedita capacità motoria Mantiene inalterato o comunque è migliorativo per il transito pedonale	
ALTRI QUARTIERI, FRAZIONI E ZONE CITTADINE	DEROGA ALL'ART. 20 COMMA 1	Motivi ostativi	Ogni tipologia stradale, sosta regolamentata a rotazione per esigenze dei residenti o riservata ai residenti per particolari situazioni.	Per l'occupazione degli stalli a tariffazione si ritiene necessario il parere di AMT. Il plateatico potrà essere protetto con strutture indicate dall'Arredo Urbano
		Motivi favorevoli	Occupazione di stalli di sosta su piazze, strade a fondo cieco.	

DEROGA ALL'ART. 20 COMMA 3	Motivi ostativi	Stalli di sosta su strade inserite in aree facenti parte delle cosiddette "zone 30" e che non costituiscano itinerario principale per entrate/uscite dal quartiere.
		Il plateatico rientra nei casi ostativi precedenti
		Non garantisce il transito pedonale con particolare riferimento alle persone con limitata o impedita capacità motoria
		Lo spazio concesso è su area destinata a parcheggio e non occupa il marciapiede.
DEROGA ALL'ART. 20 COMMA 3	Motivi favorevoli	Mantiene inalterato o comunque è migliorativo per il transito pedonale

3. In prossimità di intersezioni viarie, i plateatici devono essere collocati ad una distanza non inferiore a metri 5 dalle intersezioni stesse e non devono essere di ostacolo alla visibilità di sicurezza. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici o della segnaletica verticale od orizzontale.
4. I plateatici non possono essere collocati ad una distanza inferiore a m. 3 da fermata di mezzi di trasporto pubblici e dal margine di passi carrabili, e a m. 1 dal bordo delle aiuole.
5. L'occupazione di marciapiedi ad uso plateatico può essere concessa in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona di circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metri, ad eccezione delle deroghe consentite dall'art. 20 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada), fatta salva una diversa soluzione che sia idonea a garantire maggiormente il passaggio pedonale.

ART. 5

Concessione del plateatico richiesta da più persone

1. Nel caso più ditte richiedano una stessa area pubblica ad uso plateatico, il Comune, fatta salva la possibilità di non concederla, può concludere accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse.
2. Qualora non sia possibile concludere con gli interessati l'accordo di cui sopra, il Comune può emanare comunque il provvedimento, comparando l'interesse pubblico con quello dei privati, tenuto conto dei criteri di seguito descritti, in ordine di priorità:
 - vicinanza degli esercizi rispetto alla superficie richiesta;
 - miglior inserimento nel contesto, che sia tale da garantire il minor impatto con l'ambiente circostante;

- precedente maggior periodo di esercizio dell'attività commerciale da parte dei richiedenti;
- ogni altro elemento che sarà ritenuto utile.

ART. 6

Concessione del plateatico sugli spazi non antistanti il pubblico esercizio

1. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico con plateatico vengono di norma rilasciate solo negli spazi antistanti il pubblico esercizio richiedente; l'area di occupazione dovrà corrispondere alla proiezione del fronte dell'unità immobiliare in cui è ubicato il pubblico esercizio, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.
2. In via eccezionale, e fatti salvi i diritti dei terzi, potranno essere valutate le richieste di occupazione di suolo pubblico e di suolo privato aperto al pubblico transito anche in spazi non antistanti il pubblico esercizio richiedente, sempreché siano confinanti o adiacenti allo stesso, purché collegati all'esercizio mediante ingressi secondari, nel rispetto delle norme che disciplinano la sorvegliabilità.
3. Nel caso di occupazioni antistanti ingressi privati, vetrine (allestite e non), insegne o ingressi di attività commerciali, artigianali o di servizi, l'occupazione può essere concessa per sedute e tavoli. In tal caso dovrà essere previamente presentata una comunicazione di aver richiesto l'allestimento di un plateatico consegnata in data certa (con raccomandata o con firma per ricevuta o con altro documenti idoneo) agli aventi titolo, avviando in tal modo la partecipazione al procedimento degli stessi, che potranno presentare agli uffici Comunali, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione, eventuali osservazioni o richiedere particolari misure, che saranno valutate dalla Commissione di cui all'art. 11.
In tali situazioni, nel caso non vi sia l'accordo, le coperture, qualora necessarie, potranno comunque essere allestite solo dopo l'orario di chiusura di tali attività. Dovrà essere in ogni caso garantito un corridoio di almeno m. 1,50 in corrispondenza dell'ingresso delle attività sopra indicate, nonché uno spazio libero di almeno m. 1,00 antistante le vetrine.
4. Nel caso in cui l'occupazione si estenda davanti ad immobile ad uso residenziale, il richiedente dovrà parimenti comprovare di aver adottato misure idonee per informare tutti i residenti ancorché non proprietari, o l'amministratore dove presente, in modo che gli stessi possano esercitare i medesimi diritti di cui al comma precedente.
5. Qualora nei locali antistanti gli spazi confinanti o adiacenti concessi venga successivamente ad insediarsi un altro pubblico esercizio che faccia richiesta di plateatico, o un'attività commerciale, artigianale o di servizi con vetrine allestite, il concessionario su apposito ordine del Comune rimuoverà, nei tempi dallo stesso prescritti, l'occupazione degli spazi antistanti la nuova attività, anche al solo fine di evitare confusione nella clientela.
6. Qualora ad un pubblico esercizio sia stata rilasciata una concessione per l'occupazione di suolo pubblico su uno spazio non antistante lo stesso ed il medesimo spazio venga richiesto da altri pubblici esercizi, anch'essi non

antistanti la predetta area, al termine della scadenza della concessione rilasciata al primo esercizio si valuteranno le domande pervenute, alla stregua dei criteri elencati nel precedente articolo, salvo si tratti di casi di subentro di cui all'art. 15.

ART. 7

Diritti di terzi

1. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo precedente, le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali i titolari delle stesse debbono rispondere di ogni molestia o danno derivante dall'occupazione.
2. I concessionari saranno ritenuti unici responsabili degli eventuali danni arrecati a persone e/o cose derivanti sia direttamente che indirettamente dall'esercizio dell'attività, che faranno carico esclusivamente e totalmente al concessionario. L'Amministrazione comunale rimane sollevata da qualsiasi responsabilità.

ART. 8

Orario

1. L'utilizzo del plateatico è consentito, di norma, entro e non oltre l'orario di apertura del pubblico esercizio, salvo diverse prescrizioni riportate in concessione.
2. All'orario di chiusura del pubblico esercizio gli arredi potranno rimanere collocati sull'area concessa ad uso plateatico, ma non accatastati. Nel caso in cui vengano rilevati problemi di ordine pubblico o di viabilità, gli arredi dovranno essere portati all'interno dei locali o accatastati sullo stesso plateatico, rispettando le norme di decoro e di sicurezza.
3. E' facoltà dell'Amministrazione comunale introdurre nel provvedimento di concessione limitazioni all'utilizzo del plateatico che prevedano un orario inferiore rispetto a quello di apertura del pubblico esercizio, prevedendo anche la contestuale rimozione degli arredi, qualora dall'uso del plateatico derivi una situazione di disturbo alla quiete pubblica accertata dagli organi competenti. In tal caso, l'orario di utilizzo del plateatico sarà ridotto alle ore 23.00. Nel caso in cui venga comprovata l'impossibilità di ritirare gli arredi in appositi locali, gli stessi potranno essere accatastati all'interno dell'area concessa ed assicurati con mezzi idonei, rispettando le norme di decoro e di sicurezza.

Qualora, nonostante la riduzione dell'orario, non venga meno la situazione di disturbo, si applicano le seguenti disposizioni:

- sospensione della concessione per giorni 5 consecutivi;
- sospensione per ulteriori 15 giorni consecutivi, se nonostante la precedente sospensione si verificano situazioni di disturbo, accertate dagli organi competenti;
- revoca della concessione nel caso si verificano nuovamente situazioni di disturbo, accertate dagli organi competenti.

Si intende aperto un nuovo procedimento se è trascorso un anno dal risanamento della precedente situazione di disturbo accertato.

4. Sull'area di suolo pubblico e suolo privato aperto al pubblico transito adibito a plateatico è consentita l'effettuazione di intrattenimenti, eventi musicali in forma acustica e l'utilizzo di apparecchi amplificatori del suono (TV, radio, ecc.) in deroga all'art. 12 del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose, in occasione delle seguenti manifestazioni:

- Fieracavalli;
- Vinitaly;
- Verona in Love;
- Aperitivo 1^ Areniana;
- Mondiali di calcio;
- Europei di calcio;
- Olimpiadi;
- Verona Jazz;
- Tocati';
- Carnevale.

La Giunta comunale potrà definire altri eventi, che dovranno essere indicati di volta in volta.

Il Sindaco, con propria ordinanza, stabilirà l'orario di ogni singola manifestazione, entro la fascia oraria 9.00 – 23.00.

I titolari dei pubblici esercizi dovranno impedire che il rumore prodotto dalle sorgenti sonore e dagli avventori costituisca fonte di inquinamento acustico ed assicurare un adeguato servizio di vigilanza al fine di contenere il disturbo alla popolazione residente.

La reiterata violazione delle prescrizioni potrà comportare limitazioni all'orario o inibizione dell'utilizzo del plateatico stesso mediante provvedimento del Dirigente del Coordinamento Commercio.

ART. 9

Tipologie di arredo ammesse

1. Gli elementi di arredo dei plateatici devono essere conformi alle indicazioni di cui ai successivi commi.
2. Sono ammesse le seguenti tipologie di arredo, in conformità a quanto stabilito con successivo provvedimento approvato dalla Giunta comunale, previo parere favorevole della Commissione Consiliare competente e sentite le Associazioni di categoria, relativamente alle caratteristiche tecniche ed estetiche dei diversi componenti dell'arredo, delle coperture e degli accessori, nonché alle soluzioni di utilizzo, quali:

a) tavoli e sedute: tavoli e sedute devono essere di fattura semplice, coordinati tra loro e realizzati con materiali di pregio. Particolari criteri possono essere dettati per

ambiti urbani coerenti, con esercizi fortemente caratterizzanti (osterie, ristoranti tipici, ...);

b) tovaglie e cuscini: è vietato l'utilizzo di tessuti con colori sgargianti ed eccessivamente contrastanti;

c) elementi di copertura: sono consentite coperture con ombrelloni o tende, la cui proiezione di norma deve ricadere all'interno dell'area concessa. Al solo fine di garantire un'adeguata ombreggiatura dell'area in concessione per rendere utilizzabile il plateatico in tutte le ore del giorno, è consentito, solo per il tempo necessario, lo spostamento degli ombrelloni e/o il prolungamento delle tende, fino ad un massimo di m.1,00 di soprassuolo.

Laddove la Commissione di cui al successivo art. 11 ne ravvisi la necessità per motivi di sicurezza o anche solo estetici, i pali degli ombrelloni possono essere fissati al suolo, mediante il cosiddetto "interramento", per la profondità ritenuta utile, con obbligo di chiusura del foro di alloggiamento con apposita protezione, nei periodi di non utilizzo. E' richiesto il versamento di un deposito cauzionale di €. 300,00 per l'eventuale ripristino della pavimentazione al termine dell'occupazione, nel caso in cui la ditta titolare della concessione non provvedesse a proprie spese. Il deposito sarà svincolato al termine dell'occupazione, a seguito di verifica effettuata dall'ufficio tecnico della Circoscrizione competente per territorio circa l'esecuzione a regola d'arte dei lavori di ripristino. La cauzione sarà incamerata qualora i lavori dovessero essere eseguiti dall'Amministrazione;

d) chiusure verticali: nelle aree a traffico limitato (ZTL) della città Antica non è consentito l'utilizzo di chiusure (frontali o laterali) del plateatico e di elementi di delimitazione dello stesso, ad eccezione delle borchie di cui all'art. 2, comma 6 del presente Regolamento.

Nelle aree al di fuori delle zone a traffico limitato (ZTL) della città Antica, esclusivamente nel periodo invernale, da novembre alla fine del mese di febbraio, è ammessa l'installazione di chiusure laterali a delimitazione del plateatico, solo sui lati esterni, previa acquisizione di idoneo titolo edilizio e, in caso di ambiti vincolati, di parere favorevole della Soprintendenza.

e) paletti dissuasori: qualora il plateatico occupi o confini direttamente con la sede stradale è ammissibile, solo in caso di concessioni annuali, sui lati prospicienti la carreggiata, la posa di paletti dissuasori di sosta o altri elementi di delimitazione che siano coerenti con il contesto ove è inserito il plateatico, della tipologia prevista dal Coordinamento Strade ed approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 180 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni.

f) fioriere: l'utilizzo di fioriere è consentito, qualora la superficie disponibile lo renda possibile, nel rispetto delle previsioni del Codice della strada, e purché non venga compromessa la lettura unitaria dello spazio sul quale è inserito il plateatico.

Nel caso di ambiti assoggettati a vincolo, deve essere acquisito il parere favorevole della Soprintendenza.

Le fioriere, qualora ammissibili, potranno essere concesse a condizione che:

- corrispondano alle tipologie approvate dall'Amministrazione;
- siano posizionate all'interno dello spazio concesso ad uso plateatico;
- se installate sulla carreggiata stradale, corrispondano ai modelli approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 180 del

Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni.

Qualora a seguito di segnalazioni o rilievi anche fotografici, venga accertata la cattiva manutenzione delle fioriere, gli Uffici comunali competenti invieranno un atto di diffida, assegnando un termine per provvedere alla manutenzione delle fioriere e delle essenze in esse contenute; in caso di mancata osservanza, sarà inviata successiva ordinanza di rimozione, con previsione di esecuzione d'ufficio, e con l'addebito delle spese a carico del concessionario.

g) banchi frigo: è ammesso, al di fuori della Città antica, l'utilizzo di banchi frigo per la conservazione di gelati e granite, da posizionare all'interno dell'area concessa per l'allestimento del plateatico, a condizione che vengano rispettati i requisiti igienico-sanitari ed i requisiti per la messa in sicurezza degli impianti, da contemplare nel piano di autocontrollo redatto ai sensi dell'art. 5 del reg. C.E. n. 852/2004 (HACCP) e che siano posizionati, ove possibile, a ridosso dell'edificio in cui ha sede il pubblico esercizio.

Nel caso di ambiti assoggettati a vincolo, deve essere acquisito il parere favorevole della Soprintendenza.

h) pedane: è ammesso l'uso di pedane mobili e di eventuali elementi divisorii solo nei casi di comprovata necessità e previo parere favorevole dell'Ufficio comunale competente in materia di Strade, Giardini e Arredo Urbano.

i) elementi complementari: è ammesso il posizionamento di posacenere, di elementi contenitori (cd. panadore), di cestini getta rifiuti e di porta-listino, che presentino forme semplici e coerenti all'arredo, da collocare all'interno del plateatico e da ritirare alla chiusura giornaliera; è consentito l'utilizzo di raffreddatori d'aria con atomizzatori d'acqua nel periodo estivo e di riscaldatori elettrici nel periodo invernale, che dovranno essere agganciati alle coperture; è altresì consentito l'utilizzo di divisorii con appoggio a terra, di altezza non superiore a m. 1,00, in presenza di plateatici contigui l'uno all'altro.

l) posacenere: ai gestori di pubblici esercizi che non sono titolari di concessione per l'allestimento di un plateatico è consentito l'utilizzo di posacenere, secondo le modalità individuate dalla Giunta comunale.

3. Su tutti gli arredi e sulle coperture è vietata qualsiasi forma di pubblicità, fatta salva la possibilità di riportare il nome che contraddistingue l'insegna del pubblico esercizio. E' inoltre vietato l'utilizzo di tipologie diverse dello stesso elemento all'interno di un medesimo plateatico.
4. Altri elementi di arredo non menzionati ai commi precedenti potranno essere ammessi in via straordinaria con deliberazione della Giunta Comunale, previa acquisizione del parere favorevole di eventuali altri organi competenti (Soprintendenza, Vigili del Fuoco, Sportello Unico Attività Produttive, ecc.).
5. Sono ammesse deroghe per progetti speciali, dove l'intervento si possa ritenere migliorativo in relazione all'assetto di un'intera via, di una piazza o comunque di un contesto unitario, da sottoporre al parere vincolante della Giunta Comunale, previa valutazione tecnica della Commissione di cui all'art. 11 del presente Regolamento. Sugli stessi dovrà essere comunque acquisito preventivamente il parere favorevole della Soprintendenza se nel centro storico o nei centri storici minori.

6. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, previo parere favorevole della Commissione Consiliare competente e sentite le Associazioni di categoria, approva criteri puntuali relativamente alle caratteristiche tecniche ed estetiche dei diversi componenti dell'arredo e alle soluzioni di utilizzo e le successive modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie. Nelle more dell'approvazione del provvedimento relativo ai criteri tecnici di arredo si continueranno ad applicare le norme contenute nell'art. 9 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 19 novembre 2009 modificata con deliberazione n. 72 del 6 ottobre 2011; tali norme saranno trasfuse e dettagliate nel provvedimento tecnico che sarà approvato dalla Giunta.
7. In caso di chiusura dell'esercizio per un periodo superiore a 10 giorni tutti gli arredi, ad eccezione di pedane, tende, paletti e fioriere, qualora ammessi, devono essere rimossi. Nel caso di inutilizzo del plateatico per 30 giorni consecutivi, dovranno essere rimossi tutti gli arredi senza eccezione alcuna, ad esclusione delle tende.
8. Oltre a quanto previsto nel precedente comma 7 e nell'art. 8 comma 2, gli arredi vanno ritirati qualora si verificano problemi di sicurezza pubblica. In tali casi, laddove gli eventi siano prevedibili, il Comune adotta apposita ordinanza di sgombero, resta salvo l'obbligo del gestore di provvedervi in casi di emergenza.

ART. 10

Modalità di presentazione dell'istanza

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o aree private soggette a servitù di pubblico transito deve farne richiesta al Comune per ottenere la concessione.
2. Nella domanda per ottenere la concessione di suolo pubblico o di suolo privato aperto al pubblico transito, redatta in bollo, devono essere riportati:
 - le generalità, la residenza anagrafica ed il codice fiscale del richiedente, se persona fisica;
 - la denominazione, la sede sociale, il codice fiscale e/o la partita IVA, nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, se la richiesta è presentata da persona giuridica;
 - l'indirizzo di recapito della corrispondenza, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede legale;
 - l'individuazione dell'area prescelta;
 - lo spazio da occupare espresso in mq.;
 - la tipologia degli arredi utilizzati per l'occupazione;
 - una dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti legittimanti l'attività da svolgersi su suolo pubblico.
3. La domanda dovrà riportare la dichiarazione di :
 - aver preso visione e di sottostare a tutti gli obblighi e alle condizioni riportate nel presente regolamento;

- accettare le eventuali condizioni che l'Amministrazione comunale dovesse prescrivere a salvaguardia e tutela di terzi e della proprietà comunale;
 - aver contemplato nel piano di autocontrollo redatto ai sensi dell'art. 5 del reg. C.E. n. 852/2004 (HACCP) l'uso del plateatico e delle conseguenti operazioni di preparazione pasti, di pulizia e di sanificazione;
 - assicurare la disponibilità di WC mantenuti in stato di efficienza e pulizia, prevedendo verifiche frequenti ed accurate dello stato di pulizia dei servizi igienici;
 - assicurare la pulizia serale delle parti scoperte per non favorire la moltiplicazione di parassiti.
4. La domanda di concessione deve essere, inoltre, corredata da una relazione tecnica, dalla planimetria dell'area richiesta in concessione, quotata e completa di tutti gli elementi presenti, anche su supporto informatico, e dalla documentazione richiesta dall'Ufficio comunale competente, indicata in appositi moduli predisposti dallo stesso
 5. Nelle domande di concessione di suolo privato aperto al pubblico transito, il richiedente deve allegare alla domanda il consenso all'occupazione da parte del proprietario del suolo o di ogni singolo condomino o dell'amministratore del condominio a nome dei proprietari del suolo, rilasciato nelle forme previste per legge.
 6. All'atto della presentazione delle domande per una nuova apertura, di subentro, di rinnovo, di modifica della superficie o di modifica dell'orario o anche solo del periodo di utilizzo del plateatico, deve essere allegata la ricevuta attestante il versamento dei diritti di istruttoria, che sono quantificati in €. 50,00.
 7. Nel caso in cui il gestore di un pubblico esercizio richieda un sopralluogo sull'area destinata a plateatico, dovrà essere corrisposta dallo stesso la somma di €. 50,00. Nel caso in cui vengano riscontrate difformità, si procederà con le segnalazioni alle autorità competenti previste dalla normativa vigente.
 8. I gestori che intendono allestire un plateatico che insista su area privata visibile dalla pubblica via, devono ottenere un nulla osta in relazione alla tipologia degli arredi, presentando il modulo predisposto dall'ufficio competente comprensivo degli allegati in esso previsti.
 9. Eventuali aggiornamenti delle tariffe di cui ai precedenti commi, anche ai sensi dei necessari adeguamenti ISTAT, saranno determinati con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 11

Commissione tecnica

1. La valutazione delle domande ed i relativi progetti sono valutati, tenuto conto degli indirizzi dell'Amministrazione, da una apposita Commissione tecnica composta dai dirigenti, o loro delegati, degli uffici comunali competenti in materia di Strade, Giardini, Arredo Urbano, Mobilità e Traffico, della Polizia Municipale, della Circoscrizione competente per territorio e presieduta dal dirigente dell'ufficio

- comunale competente in materia di concessioni per l'allestimento di plateatici o da un suo delegato, che esprime il parere di cui al successivo art. 12.
2. Il parere espresso dalla Commissione tecnica è vincolante; in caso di pareri difformi tra i componenti, prevale il parere della maggioranza se espresso da almeno i due terzi dei membri.
 3. La Commissione esprime il proprio parere in caso di richiesta di nuovo plateatico, di modifica della superficie, di integrazione di arredi, di modifiche all'orario o al periodo di utilizzo del plateatico.

ART. 12

Modalità e termini per il rilascio della concessione

1. Il rilascio delle nuove concessioni di plateatico deve essere preceduto dal parere vincolante espresso dalla Commissione di cui al precedente art. 11.
2. Il provvedimento di concessione o di diniego viene emesso dall'ufficio comunale competente nei tempi strettamente necessari all'istruttoria della domanda e, comunque, nel termine massimo di 60 giorni.
3. I predetti termini sono interrotti da eventuali richieste di integrazione della documentazione inoltrate dagli uffici e riprenderanno a decorrere dalla data di ricevimento dei documenti mancanti. Qualora entro il termine di 90 giorni dalla richiesta di integrazione non pervenga all'ufficio comunale competente la relativa documentazione, la domanda verrà archiviata.
4. Il termine di cui al precedente comma 2, viene, inoltre, interrotto qualora sia necessario acquisire il parere di altri Enti o Autorità, e riprenderà a decorrere ex novo dalla data di ricevimento del parere richiesto.
5. Nel caso di richiesta di subentro o di rinnovo della concessione, il responsabile del procedimento dell'ufficio competente, ai fini dell'istruttoria, valuta l'opportunità di richiedere il parere tecnico ad altri uffici, settori od autorità, anche via fax o posta elettronica o, in casi particolari, di sottoporre le istanze all'esame della Commissione plateatici.
6. Nel caso di richiesta di parere tecnico ad altro ufficio comunale, lo stesso dovrà essere fornito dagli uffici entro 10 giorni lavorativi, trascorsi inutilmente i quali il parere s'intenderà acquisito favorevolmente.
7. In caso di rigetto della richiesta per motivi di natura tecnica, la stessa può essere ripresentata non prima di 12 mesi dalla prima richiesta, salvo che non presenti sostanziali variazioni.

ART. 13

Contenuto e limiti dell'atto di concessione

1. La concessione è strettamente personale ed è, conseguentemente, vietato il trasferimento o la cessione a terzi; è valida esclusivamente per la durata, per la superficie, per l'utilizzo e per gli arredi in essa specificati.

2. Fatte salve le prescrizioni contenute nel d. lg. 30.4.1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e nel relativo regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni, nell'atto di concessione sono indicate le modalità per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
3. In particolare nell'atto dovranno essere stabiliti necessariamente:
 - gli elementi identificativi del concessionario, persona fisica o rappresentante di persona giuridica, così come stabilito dall'art. 10 comma 2 del presente Regolamento, compresi codice fiscale e/o partita IVA e indirizzo di recapito se diverso dalla residenza;
 - gli elementi identificativi della domanda;
 - la durata, ai sensi dell'art. 3;
 - l'indicazione della tariffa relativamente alla zona di occupazione, l'importo complessivo dovuto e le modalità di pagamento;
 - gli elementi atti a determinare le modalità di occupazione;
 - l'attività svolta;
 - gli arredi con i quali è consentita l'occupazione.

ART. 14

Obblighi del titolare della concessione di plateatico

1. Il titolare della concessione deve rispettare tutte le indicazioni contenute nella concessione ed in particolare:
 - occupare il suolo pubblico esclusivamente con gli arredi indicati in concessione rispettando i limiti eventualmente posti con le borchie e svolgervi solo le attività in essa esplicitate;
 - assumere le spese per la posa delle borchie dove previste, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 6);
 - segnalare eventuali danneggiamenti delle borchie che saranno sostituite con spese a carico del titolare della concessione;
 - provvedere a propria cura e spese alla data di cessazione dell'occupazione per scadenza, per rinuncia, per revoca o decadenza, ad eseguire tutti i lavori necessari per il ripristino dello spazio occupato, che dovrà essere restituito nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava al momento del rilascio della stessa, fatto salvo il ripristino della segnaletica stradale orizzontale. Qualora ciò non avvenga, l'Amministrazione comunale procede d'ufficio alla rimozione, con addebito di spese a carico del concessionario inadempiente. Per ogni giorno di ritardo nello sgombero e nel ripristino del suolo pubblico viene addebitata all'inadempiente a titolo di penale la somma di €uro 200,00, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni ulteriori;
 - disporre le strutture sullo spazio occupato in modo da non danneggiare le opere esistenti;

- in caso di necessità, richiedere autorizzazione all'Amministrazione comunale per ogni modifica alle opere già in atto, restando inteso che le conseguenti spese faranno carico al titolare della concessione;
 - mantenere puliti, ordinati e curati gli spazi concessi e gli arredi con i quali è consentito l'utilizzo dell'area, con particolare riguardo ai fiori o alle piante poste nelle fioriere, qualora autorizzate, che dovranno essere costantemente tenute nelle migliori condizioni, pena la revoca della concessione relativa alla posa delle fioriere o, nei casi più gravi, del plateatico;
 - provvedere al versamento del canone secondo le modalità e nei termini previsti dal vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - conservare le ricevute di pagamento del canone per un periodo di 5 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;
 - rispettare le norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di tutela dall'inquinamento acustico e adottare tutte le misure necessarie per non arrecare disturbo alla quiete pubblica;
 - comunicare entro 30 giorni eventuali variazioni anagrafiche, della ragione sociale, o altri dati richiesti dagli uffici;
 - conservare l'originale del provvedimento di concessione a disposizione dei soggetti preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi.
2. Novanta giorni prima della scadenza della concessione, il concessionario, se interessato a proseguire l'occupazione, deve presentare una comunicazione che autocertifichi il mantenimento delle strutture e caratteristiche strettamente autorizzate, nelle modalità previste dall'art. 17.
 3. La concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio non dispensa i titolari dall'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari inerenti all'attività svolta dai medesimi sulle aree stesse.
 4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, il titolare della concessione assume ogni responsabilità, nei casi previsti dalla legge, per eventuali danni al Comune o a terzi derivanti dall'occupazione o dall'attività esercitata.

ART. 15

Subentro nella concessione

1. Nel caso in cui si verifichi il trasferimento di titolarità di una licenza di pubblico esercizio al quale è collegata una concessione di utilizzo di area pubblica o di area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, il subentrante, nel caso intenda mantenere l'occupazione già esistente, dovrà produrre apposita istanza, atta ad ottenere il subentro nella concessione, all'ufficio comunale competente con le modalità di cui all'art. 10, allegando l'originale della concessione rilasciata al cedente.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere prodotta contestualmente alla presentazione della richiesta di subingresso nella licenza di pubblico esercizio.
3. Per le aree private visibili dalla pubblica via il subentrante dovrà presentare la comunicazione dell'avvenuto subentro nel pubblico esercizio, comprendente la dichiarazione circa il mantenimento del plateatico con gli arredi già autorizzati con nulla osta di cui all'art. 10 comma 8.
4. Il competente ufficio comunale provvederà all'esame preventivo dell'istanza e alla richiesta dei pareri secondo le modalità previste dal precedente art. 12, commi 5 e 6. Dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività in capo al richiedente e l'assenza di eventuali condizioni ostative, provvederà al rilascio della concessione alle medesime condizioni e secondo la medesima scadenza di quella rilasciata al precedente concessionario.
5. Nelle more dell'istruttoria della domanda di subentro, il subentrante in possesso dei requisiti professionali eventualmente previsti dalla citata normativa relativa ai pubblici esercizi, potrà proseguire nell'utilizzo dell'occupazione alle medesime condizioni previste nell'atto di concessione del cedente, fino all'emissione dell'atto formale di subingresso.

ART. 16

Sospensione nell'uso del plateatico

1. Il titolare del pubblico esercizio, per comprovati motivi, può richiedere la sospensione temporanea dell'uso del plateatico.
2. Nel periodo di sospensione, la superficie oggetto di concessione deve essere sgomberata da ogni elemento di arredo.

ART. 17

Rinnovo della concessione

1. Se non sussistono motivi ostativi di pubblico interesse o altri gravi motivi accertati, la concessione può essere rinnovata alla scadenza per successivi sei anni, come previsto dall'art. 3 comma 2, previa presentazione di comunicazione autocertificante il mantenimento delle strutture autorizzate, da inoltrare almeno 90 giorni prima della scadenza. Tale comunicazione di proseguimento deve inoltre contenere le seguenti dichiarazioni:
 - a. persistenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento;
 - b. attestazione della completa conformità del plateatico a quello precedentemente concesso, mediante presentazione di idonea documentazione fotografica;
 - c. avvenuto regolare pagamento del canone OSAP sino all'ultima rata dovuta; in caso contrario non verrà rinnovato l'uso del plateatico, fino ad assolvimento del debito.

ART. 18

Modifica, revoca, sospensione o ridotta fruibilità della concessione

1. L'ufficio competente al rilascio, con provvedimento motivato, può revocare, modificare o sospendere in qualsiasi momento la concessione rilasciata, ovvero può imporre nuove condizioni per sopravvenute variazioni del contesto ambientale o per motivi di interesse pubblico, che non rendano più possibile la realizzazione o il mantenimento dell'occupazione, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Qualora, ai sensi del comma precedente, la concessione venga sospesa per un periodo inferiore a 30 giorni, il titolare non può vantare alcun diritto al rimborso o alla riduzione del canone; se la concessione viene revocata o viene sospesa per un periodo superiore ai 30 giorni, il titolare ha diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del canone limitatamente al periodo non usufruito.
3. Qualora ragioni di pubblico interesse richiedessero la sospensione dell'occupazione per limitati periodi di tempo in occasione di fiere, mercati, manifestazioni od altro, il concessionario deve lasciare libero il suolo pubblico su semplice richiesta del Comune, trasmessa entro 30 giorni, salvo casi di comprovata urgenza, per il tempo strettamente necessario e senza che ciò costituisca motivo di richiesta di indennizzi di sorta. In caso di inerzia dell'interessato vi provvederà d'ufficio l'ufficio comunale competente con l'ausilio della Polizia Municipale e addebito delle relative spese alla parte inadempiente.
4. Nel caso in cui venga installato un cantiere edile privato o pubblico sulla medesima area concessa ad uso plateatico, dovrà esserne data comunicazione al titolare del pubblico esercizio e all'ufficio competente al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico con plateatici almeno 30 giorni prima; il pagamento del canone verrà sospeso fino alla conclusione del cantiere. Se il cantiere è collocato nelle immediate vicinanze impedendo in tutto o in parte la fruizione del plateatico del pubblico esercizio per un periodo superiore a 30 giorni, il pagamento del canone potrà essere ridotto o sospeso, su richiesta motivata e con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 19

Utilizzo difforme

1. Nel caso siano accertati utilizzi del plateatico difformi da quanto previsto nella concessione, qualora nei tre anni precedenti l'ultima violazione accertata il medesimo titolare abbia commesso altre violazioni delle prescrizioni stabilite dal provvedimento di concessione, si applicano le seguenti sanzioni:
 - sospensione della concessione da 2 a 7 giorni, in occasione del primo accertamento, con possibilità di accatastare gli arredi all'interno dello spazio concesso, assicurandoli con mezzi idonei per impedire il loro utilizzo;

- sospensione della concessione da 8 a 15 giorni, in occasione del secondo accertamento;
- sospensione della concessione da 16 a 30 giorni in occasione del terzo accertamento;
- sospensione della concessione per un anno, in occasione del quarto accertamento, o revoca nei casi più gravi.

Nel caso di sospensione per periodi superiori a 8 giorni, tutti gli arredi devono essere sgomberati.

2. Le sospensioni di cui sopra si applicano, in caso di occupazioni abusive che non superino il mq. 1,00, solo a partire dalla terza sanzione.
3. Le sospensioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso sia stato effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta. Viene fatto salvo quanto già previsto dall'art. 8 comma 3 per i casi di disturbo alla quiete pubblica derivante dall'uso plateatico.

ART. 20

Spese per la concessione

1. Le spese per imposte, tasse, diritti e qualsiasi altra spesa inerente e conseguente al rilascio dell'atto di concessione sono ad esclusivo e totale carico del titolare del medesimo atto.

ART. 21

Decorrenza della concessione

1. Gli effetti della concessione e la sua durata decorrono dalla data di rilascio della medesima, fatte salve diverse indicazioni contenute nell'atto concessione stessa, nonché quanto previsto dall'articolo n. 15 in materia di subingresso.

ART. 22

Norme transitorie

1. Le concessioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento mantengono validità fino alla data di scadenza indicata nell'atto.
2. In caso di subingresso, di modifica della superficie e di integrazione con nuovi elementi di arredo si applicheranno le norme del presente Regolamento.

ART. 23

Rinvio

1. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento (sanzioni, tariffe, ...) si fa riferimento al vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ART. 24

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati gli articoli n. 12, 13, 14 e 14/bis del Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione consiliare n° 123 del 28.12.1998 e successive modificazioni, nonché tutte le altre norme regolamentari incompatibili.